



london general insurance

**PROGRAMMA ASSICURATIVO
CARTA COMPASS
POLIZZA COLLETTIVA N. CO0700001**

(contratto di assicurazione per perdite pecuniarie e altri danni ai beni)

FASCICOLO INFORMATIVO
(Regolamento IVASS n. 35 del 26 maggio 2010)

Il presente Fascicolo Informativo contiene i seguenti documenti:

1. **Nota Informativa;**
2. **Glossario;**
3. **Condizioni di Assicurazione.**

“Il presente Fascicolo Informativo deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa”.

ULTIMA MODIFICA SETTEMBRE 2016

London General Insurance Company Ltd.
Sede legale: TWENTY Kingston Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4LG, Regno Unito
Rappresentanza Generale per l'Italia: via De Amicis 2, 20091 Bresso (MI)
Tel. +39 02 777 31 422 – Fax +39 02 777 31 400

Iscritta al Registro Imprese di Milano n° 209821/1997
C.F. e P.IVA 12181980157



NOTA INFORMATIVA DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE POLIZZA N. CO0700001
(Ai sensi del D.Lgs n° 209/2005 "Codice delle Assicurazioni" e delle disposizioni Ivass vigenti)

"La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS. Il Contraente e l'Assicurato debbono prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza".

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni Generali

London General Insurance Company Ltd. Società inglese con sede legale in TWENTY Kingston Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4LG, Gran Bretagna, numero di registrazione 1865673 (UK), autorizzata nel Regno Unito dalla Prudential Regulation Authority e vigilata dalla Financial Conduct Authority e dalla Prudential Regulation Authority (FRN202689), con sede secondaria in Bresso (MI), Via De Amicis 2, registrata presso il Registro delle imprese di Milano al n. 209821/1997, Codice Fiscale e Partita Iva 12181980157, operante in Italia in sede di stabilimento in base al decreto legislativo n. 23 del 7 settembre 2005 n. 209 per i rami 1, 2, 3, 9, 16 (articolo 2.3 del Decreto Legislativo n. 209 del 9 luglio 2005).

Sito internet: www.londongeneralinsurance.it. Indirizzo e-mail: info.it@thewarrantygroup.com

Telefono: 02.777.31.407 – 02.777.31.416 - Fax: 02.777.31.400 – 02.777.31.401

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

In base ai dati riferiti all'ultimo bilancio approvato al 31.12.2015, il patrimonio netto è di GBP 88,6 milioni (euro* 120,2 milioni) di cui il capitale sociale ammonta a GBP 15 milioni (euro* 20,4 milioni). Le riserve patrimoniali ammontano a GBP 73,6 milioni (euro* 99,9 milioni). L'indice di solvibilità è pari al 385,7%. Si precisa che tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

*Sulla base del tasso di cambio dell'1,3568.

Si rinvia al sito internet della Compagnia di Assicurazione per la consultazione di eventuali aggiornamenti del presente Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

La Polizza Collettiva è stipulata con tacito rinnovo. **Le singole coperture assicurative offerte non prevedono tacito rinnovo e la loro efficacia è connessa alla efficacia della Polizza Collettiva. Si rinvia all'art. 4.5 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.**

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

3.1 OGGETTO DELLA GARANZIA "ESTENSIONE DI GARANZIA"

La Compagnia, si impegna ad indennizzare i danni materiali e diretti causati da mancato funzionamento, guasto, difetti imputabili a cause di origine interna o i vizi di fabbricazione del bene assicurato così come indicato all'Articolo 2.1 delle Condizioni di Assicurazione alle quali si rinvia. L'importo riconosciuto a titolo di indennizzo è pari ai costi per ricambi e manodopera (IVA e trasporto esclusi) necessari alla riparazione del bene o alla sua sostituzione nel caso in cui la riparazione risultasse antieconomica, ovvero, se inferiore, il costo originario di acquisto del bene assicurato, con il limite massimo per sinistro di € 2.000,00 e per il periodo assicurativo di cui all'art. 4.1 delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA: si prega di prendere visione delle **esclusioni** e delle **limitazione della copertura assicurativa** disciplinate agli Articoli **2.1 e 3** delle Condizioni di Assicurazione alle quali si rinvia. **In particolare, si segnala che la copertura non opera e, quindi, l'Indennizzo non è dovuto, nel caso in cui al momento del Sinistro il Bene Assicurato sia coperto da garanzia convenzionale del produttore o da altra garanzia convenzionale del venditore o di altro fornitore.**

AVVERTENZA: si prega di prendere visione dell'esistenza di **franchigie e massimali** disciplinati agli Articoli 2.1 e 6 delle Condizioni di Assicurazione alle quali si rinvia.

ESEMPIO FUNZIONAMENTO GARANZIA “ESTENSIONE DI GARANZIA”:

A. Ai sensi dell’art. 6 delle Condizioni di Assicurazione, la Compagnia indennizza il minore tra i seguenti costi (al netto dell’IVA): (a) il costo originario di acquisto del bene; (b) il costo della riparazione del bene (parti e manodopera) e (c) il costo di sostituzione del bene. Pertanto, nello scenario sotto indicato:

- Costo originario di acquisto del bene: € 500,00;
- Costo della riparazione del bene: € 650,00;
- Costo di sostituzione del bene: € 600,00;

la Compagnia rimborserà € 500,00

B. Ai sensi dell’art. 2.1 delle Condizioni di Assicurazione, viene applicato un massimale di € 2.000,00 per periodo assicurativo:

- Costo originario di acquisto del bene € 3.000;
- Costo di sostituzione del bene al momento della riparazione € 2.500
- Costo della riparazione € 1500 euro,

la Compagnia rimborserà € 1.500.

Se dopo 2 mesi dalla riparazione, il bene assicurato subisce una nuova riparazione il cui costo è €1.000, la Compagnia rimborserà solo € 500, dal momento che tale importo, sommato al precedente di € 1.500 per la prima riparazione equivale all’importo massimo indennizzabile per questa copertura.

3.2 OGGETTO DELLA GARANZIA “PROTEZIONE ACQUISTO”

La Compagnia si impegna ad indennizzare i danni materiali e diretti causati da furto o danno al bene assicurato generato da cause esterne improvvise ed imprevedibili così come indicato all’Articolo 2.2 delle Condizioni di Assicurazione al quale si rinvia. L’importo riconosciuto a titolo di indennizzo è pari ai costi per ricambi e manodopera (IVA e trasporto esclusi) necessari alla riparazione del bene o alla sua sostituzione nel caso in cui la riparazione risultasse antieconomica, ovvero al costo originario di acquisto del bene, con il limite massimo per sinistro di € 2.000,00 e per il periodo assicurativo di cui all’art. 4.2 delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA: si prega di prendere visione delle **esclusioni e delle limitazioni** della copertura assicurativa disciplinate agli Articoli 2.2 e 3 delle Condizioni di Assicurazione alle quali si rinvia.

AVVERTENZA: si prega di prendere visione dell’esistenza di **franchigie e di massimali** disciplinati agli Articoli 2.2 e 6 delle Condizioni di Assicurazione alle quali si rinvia.

ESEMPIO FUNZIONAMENTO GARANZIA “PROTEZIONE ACQUISTO”:

A. Ai sensi dell’art. 6 delle Condizioni di Assicurazione, la Compagnia indennizza il minore tra i seguenti costi (al netto dell’IVA): (a) il costo originario di acquisto del bene; (b) il costo della riparazione del bene (parti e manodopera) e (c) il costo di sostituzione del bene.

Pertanto, nello scenario sotto indicato, in caso di guasto del bene:

- Costo originario di acquisto del bene: € 3.000;
- Costo della riparazione del bene: € 1.500;
- Costo di sostituzione del bene: € 2.500

La Compagnia rimborserà € 1.500.

B. Se entro 60 giorni dall’acquisto, il bene assicurato viene prima riparato (come nell’esempio A) e, successivamente, rubato, la Compagnia rimborserà solo € 500, dal momento che tale importo, sommato al precedente di € 1.500 per la prima riparazione equivale all’importo massimo indennizzabile per questa copertura.

3.3 OGGETTO DELLA GARANZIE “PROTEZIONE DEL PREZZO”

La Compagnia si impegna ad indennizzare la differenza tra il prezzo del bene assicurato e l’inferiore prezzo dello stesso bene in vendita presso altri dettaglianti così come indicato all’Articolo 2.3 delle Condizioni di Assicurazione alle quali si rinvia. L’importo riconosciuto a titolo di indennizzo è pari alla differenza tra il prezzo del bene assicurato e l’inferiore prezzo dello stesso bene in vendita presso altri dettaglianti e comunque non inferiore a € 20,00 con il limite massimo per sinistro di € 500,00 e per il periodo assicurativo di cui all’art. 4.3 delle Condizioni di Assicurazione.



AVVERTENZA: si prega di prendere visione delle **esclusioni e delle limitazioni** della copertura assicurativa disciplinate agli Articoli 2.3 e 3 delle Condizioni di Assicurazione alle quali si rinvia.

AVVERTENZA: si prega di prendere visione dell'esistenza di **franchigie e di massimali** disciplinati agli Articoli 2.3 e 6 delle Condizioni di Assicurazione alle quali si rinvia.

ESEMPIO FUNZIONAMENTO GARANZIA "PROTEZIONE DEL PREZZO":

Prezzo del bene acquistato: € 500,00. Prezzo del bene in vendita presso altri dettaglianti: € 400,00.

Importo indennizzato: € 100,00.

3.4 OGGETTO DELLA GARANZIE "PROTEZIONE FURTO E RAPINA"

La Compagnia si impegna ad indennizzare l'importo di denaro totale o parziale sottratto a causa di furto o rapina e che sia stato prelevato per intero con Carta Gold ovvero con CompassPay Smart presso uno sportello bancario automatizzato così come indicato all'Articolo 2.4 delle Condizioni di Assicurazione alle quali si rinvia. L'importo riconosciuto a titolo di garanzia è pari al valore del contante sottratto con il limite massimo di € 500,00 e per il periodo assicurativo di cui all'art. 4.4 delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA: si prega di prendere visione delle **esclusioni e delle limitazioni** della copertura assicurativa disciplinate agli Articoli 2.4 e 3 delle Condizioni di Assicurazione alle quali si rinvia.

AVVERTENZA: si prega di prendere visione dell'esistenza di **massimali** disciplinati all'Articolo 2.4. delle Condizioni di Assicurazione alle quali si rinvia.

ESEMPIO FUNZIONAMENTO GARANZIA "PROTEZIONE FURTO E RAPINA":

Importo sottratto a causa di rapina e che sia stato prelevato per intero con Carta Gold ovvero con CompassPay Smart presso uno sportello bancario automatizzato: Euro 600,00

Importo indennizzato: € 500,00.

4. Dichiarazioni del Contraente in ordine alle circostanze del rischio

Dichiarazioni false o reticenze del Contraente su circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare gli effetti sulla prestazione. Si rinvia agli artt. 1892 e 1893 Codice Civile per le conseguenze.

5. Aggravamento o diminuzione del rischio

È fatto obbligo al Contraente di provvedere a comunicazione per iscritto all'Assicuratore del verificarsi di fatti o circostanze che possano determinare un aggravamento del rischio. Si rinvia all'art. 1898 Codice Civile per le conseguenze.

6. Premi

La copertura assicurativa è totalmente gratuita per l'Assicurato. Il Contraente è tenuto a corrispondere un premio unico anticipato mediante bonifico bancario per ciascuna Carta Gold ovvero con CompassPay Smart emessa nel periodo di durata della Polizza Collettiva.

Le conseguenze del mancato pagamento del premio sono disciplinate dall'art. 1901 c.c.

7. Rivalse

AVVERTENZA: Il contratto non prevede specifiche azioni di rivalsa, fatto salvo il diritto dell'assicuratore ai sensi dell'art. 1916 c.c.

8. Diritto di recesso

L'Assicurato può chiedere per iscritto al Contraente di cessare il rapporto contrattuale derivante dalla adesione alla Polizza Collettiva, prima della naturale scadenza delle coperture previste dalla Polizza medesima, entro la fine di ciascuna ricorrenza annuale della data di attivazione della Carta Gold ovvero CompassPay Smart .

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti di cui al contratto termineranno dopo due anni dalla data dell'evento che li ha generati, in base a quanto previsto dall'articolo 2952 del Codice Civile.



10. Legge applicabile

Il contratto è regolato dalla legge italiana.

11. Regime fiscale

Il premio è soggetto a un'imposta pari al 22,25%. Le imposte e qualsiasi onere fiscale relativi al presente contratto sono a carico del Contraente

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

“AVVERTENZA”: Sono previste specifiche modalità e termini per attivare la procedura e ottenere l'indennizzo. Si rinvia all'articolo 5- delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo: London General Insurance Company Ltd., Ufficio Reclami, Via De Amicis 2, 20091 Bresso (MI) ovvero via fax al numero: 02.777.31.400 o per email all'indirizzo: info.it@thewarrantigroup.com. L'esponente potrà avvalersi modello di reclamo disponibile sul sito dell'IVASS alla sezione “come presentare un reclamo” (“Facsimile di reclamo all'impresa”) ovvero anche sul sito della Compagnia, tramite link al sito dell'IVASS

Il reclamo deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione dell'impresa (dell'intermediario o del perito di cui si lamenta l'operato), breve descrizione del motivo della lamentela e ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto, in tutto o in parte, dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni dalla ricezione dello stesso da parte della Società, potrà rivolgersi all'IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto con copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa. Il reclamante potrà avvalersi del modello di reclamo disponibile sul sito dell'IVASS alla sezione “come presentare un reclamo” (“Facsimile di reclamo all'IVASS”), ovvero anche sul sito della Compagnia, tramite link al sito dell'IVASS.

I reclami potranno essere indirizzati anche al Financial Ombudsman Service (FOS) di cui London General Insurance Company Ltd. è membro, ai seguenti recapiti Financial Ombudsman Service Exchange Tower, Harbour Exchange Square, London E14 9SR, tel.: 800 023 4567 +44300 123 9 123. Website: www.financial-ombudsman.org.uk

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. In particolare, si informa che, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, così come modificato dall'art. 84, comma 1, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, in caso di controversia inerente a o derivante dal contratto di assicurazione, la parte che intenda promuovere una causa dovrà previamente esperire il procedimento di mediazione obbligatorio, deferendo la controversia a uno degli Organismi di mediazione abilitati che abbia sede nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.

14. Arbitrato

Le parti possono sottomettere le loro controversie ad un arbitro rituale, in accordo con la legislazione vigente

AVVERTENZA: è in ogni caso possibile rivolgersi all'Autorità giudiziaria.

London General Insurance Company Ltd. è direttamente responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il Rappresentante Legale
Gary Jennison

GLOSSARIO

Il significato dei termini in lettera maiuscola della Nota Informativa e delle Condizioni di Assicurazione è il seguente:

Assicurato, beneficiario: il soggetto, persona fisica titolare di una Carta Compass Gold ovvero CompassPay Smart, il cui interesse è tutelato dal contratto di assicurazione e a favore del quale viene corrisposto l'Indennizzo.

Bene Assicurato: i prodotti, di seguito indicati, acquistati con Carta Gold, Carta CompassPay Smart. Per quanto riguarda i settori convenzionalmente definiti "Bianco, Bruno e Grigio", essi vengono qui descritti, a titolo puramente indicativo e non esaustivo, come segue: 1) prodotti del settore bianco sono gli elettrodomestici, come a puro titolo esemplificativo e non esaustivo frigoriferi, cucine elettriche e a gas, congelatori, lavastoviglie, aspirapolvere, lavatrici, lucidatrici ecc. 2) prodotti del settore bruno sono i prodotti dell'elettronica di consumo, come a puro titolo esemplificativo e non esaustivo televisori, videoregistratori, lettori DVD/CD, ecc. 3) prodotti del settore grigio sono computers e prodotti affini o accessori, come a puro titolo esemplificativo e non esaustivo apparecchi fax, stampanti, scanners ecc.

Carta Gold, Carta CompassPay Smart: la/le carta/e di credito revolving emessa/e da Compass Banca S.p.A. di cui l'Assicurato è titolare.

Compagnia: London General Insurance Company Ltd.

Contraente: Compass Banca S.p.A.

Danno Accidentale: tutti i danni esteriormente visibili che pregiudichino il normale funzionamento dell'apparecchio in garanzia, generati da cause esterne, improvvise ed imprevedibili.

Data di acquisto: la data che risulta dalla ricevuta d'acquisto o dall'estratto conto della carta che indichi quando sia stato acquistato il bene assicurato.

Decorrenza e durata: per decorrenza si intende la data a partire dalla quale le coperture assicurative previste dalla Polizza Collettiva sono efficaci; per durata il periodo entro il quale il Sinistro è indennizzabile.

Estensione di garanzia: estensione di 12 mesi della garanzia legale di conformità, prevista dall'art. 129 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del Consumo") nei confronti del consumatore, e decorrente dalla cessazione della garanzia legale di conformità del Bene Assicurato.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Compagnia all'Assicurato in caso di Sinistro.

Limite massimo per sinistro: il limite massimo di Indennizzo dovuto per il pagamento all'Assicurato per ciascun Sinistro e per ciascun periodo assicurativo.

Polizza Collettiva: il contratto di assicurazione in forma collettiva stipulato tra la Compagnia e Compass Banca s.p.a. a beneficio dei titolari di carte Carta Gold e Carta CompassPay Smart.

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia, che include anche ogni tassa e onere legislativamente previsto

Prezzo di acquisto: il prezzo di acquisto originale del Bene Assicurato così come indicato nella ricevuta di acquisto dello stesso.

Scoperto: somma contrattualmente stabilita che costituisce la parte dell'ammontare del danno che rimane a carico dell'assicurato.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Territorio: Italia, Vaticano e San Marino, nel quale il Bene Assicurato è stato acquistato ovvero nel quale si è verificato il Sinistro.



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE POLIZZA COLLETTIVA N°C007 00001

1. CONDIZIONI GENERALI

L'assicurazione è accessibile solo per i titolari, maggiorenni, di Carta Gold ovvero CompassPay Smart che acquistino prodotti o ritirino contante attraverso Carta Gold ovvero CompassPay Smart.

L'assicurazione decorre dal momento in cui la Carta Gold ovvero CompassPay Smart sia stata resa attiva e fruibile per il titolare.

L'assicurazione ha validità nei limiti territoriali specificati nell'art. 2 e per la Durata descritta all'art. 4.

L'assicurazione non è trasferibile.

2. OGGETTO E LIMITI DELLE GARANZIE

2.1 ESTENSIONE DI GARANZIA

La Compagnia si impegna ad indennizzare i danni materiali e diretti causati da mancato funzionamento, guasto, difetti imputabili a cause di origine interna o i vizi di fabbricazione del Bene Assicurato qualora:

- il danno si verifichi nel periodo di **12 mesi successivi alla scadenza della garanzia legale** fornita dal venditore per i primi 24 mesi di vita del bene e il Bene Assicurato non sia assistito da altra garanzia convenzionale del venditore e/o del produttore o di altro fornitore;

- il danno pregiudichi o limiti le normali funzionalità del bene;
- il Bene Assicurato sia stato interamente pagato con Carta Gold ovvero con CompassPay Smart emessa da Compass Banca s.p.a.;
- il Bene Assicurato rientri nelle categorie qui indicate come Bianco, Bruno e Grigio;
- il danno sia di tipo meccanico, elettrico od elettronico;
- il Bene Assicurato abbia un prezzo di acquisto superiore a 75,00 Euro;
- il Bene Assicurato sia stato acquistato nel Territorio.

La garanzia riconosce, a titolo di indennizzo, un importo pari ai costi per ricambi e manodopera (IVA e trasporto esclusi) necessari alla riparazione del bene o alla sua sostituzione nel caso in cui la riparazione risultasse antieconomica ovvero, se inferiore, il costo originario del Bene Assicurato, con il limite massimo per Sinistro di 2.000,00 Euro e per il periodo assicurativo di cui all'art. 4.1 che segue.

Sono esclusi dalla ESTENSIONE DI GARANZIA:

- i danni causati da modifiche del bene, errato utilizzo in base alle istruzioni d'uso, installazione o connessione non corrette, utilizzo del bene al di fuori dei modi d'uso previsti dal costruttore;
- qualunque Danno Accidentale;
- i danni causati a parti esterne del bene che non ne pregiudichino il normale funzionamento (ad esempio macchie, righe, graffi);
- i danni conseguenti a ruggine, corrosione o bagnamento;
- i danni causati da dolo o negligenza;
- l'usura del bene o di suoi componenti dovuta al normale utilizzo dello stesso nel tempo;
- i danni oggetto di campagna di richiamo da parte del costruttore;
- telefoni cellulari, mp3, loro accessori e componenti.

2.2 PROTEZIONE ACQUISTO

La Compagnia si impegna ad indennizzare i danni materiali e diretti causati da furto o danno al Bene Assicurato generato da cause esterne improvvise ed imprevedibili qualora:

- il furto o danno si verifichino entro 60 giorni dalla data di acquisto del bene così come indicata nella ricevuta di acquisto;
- il danno pregiudichi o limiti le normali funzionalità del bene;
- il Bene Assicurato sia stato interamente pagato con Carta Gold ovvero con CompassPay Smart emessa da Compass Banca s.p.a.;
- il Bene Assicurato abbia un prezzo di acquisto superiore a 75,00 EURO;
- il Bene Assicurato sia stato acquistato nel Territorio.

La garanzia riconosce, a titolo di indennizzo, un importo pari ai costi per ricambi e manodopera (IVA e trasporto esclusi) necessari alla riparazione del bene o alla sua sostituzione nel caso in cui la riparazione risultasse antieconomica ovvero, se inferiore, il costo originario del Bene Assicurato, con il limite massimo per Sinistro di 2.000,00 EURO e per il periodo assicurativo di cui al successivo art.4.2.

Sono esclusi dalla garanzia PROTEZIONE ACQUISTO:

- il mancato funzionamento, il guasto, i difetti imputabili a causa di origine interna, i vizi di fabbricazione, i vizi occulti;
- i danni causati da modifiche del bene, errato utilizzo del bene in base alle istruzioni d'uso, installazione o connessione non corrette, utilizzo del bene al di fuori dei modi d'uso previsti dal costruttore;



- i danni causati a parti esterne del bene che non ne pregiudichino il normale funzionamento (ad esempio macchie, righe, graffi);
- i danni causati da dolo e negligenza;
- il furto o il danneggiamento accidentale che avvengano quando il bene non sia sotto il diretto controllo dell'Assicurato;
- l'usura del bene o di suoi componenti qualunque ne sia la causa;
- i danni oggetto di campagna di richiamo da parte del costruttore;
- veicoli a motore e relative parti ed accessori;
- creature viventi e vegetali;
- edifici ed altre costruzioni;
- beni usati, acquistati di seconda mano;
- qualunque prestazione di servizi;
- i beni venduti da un commerciante all'ingrosso;
- cibo, carburanti;
- i beni acquistati da un titolare Carta Gold ovvero CompassPay Smart e successivamente ceduti ad altri a qualsiasi titolo;
- i beni acquistati attraverso siti Internet non registrati nel Territorio;
- sinistri che al momento del danno risultino coperti da altra assicurazione;
- danneggiamenti derivanti da processi di riparazione o pulitura;
- gioielli e orologi;
- telefoni cellulari, mp3, loro accessori e componenti.

2.3 PROTEZIONE DEL PREZZO

La Compagnia si impegna ad indennizzare la differenza tra il prezzo del Bene Assicurato e l'inferiore prezzo dello stesso bene in vendita presso altri dettaglianti qualora:

- il bene di prezzo inferiore sia rilevato entro 60 giorni dalla data di acquisto del bene originale, così come indicata nella ricevuta di acquisto;
- il Bene Assicurato sia stato interamente pagato con Carta Gold ovvero con CompassPay Smart emessa da Compass Banca s.p.a.;
- il Bene Assicurato abbia un prezzo di acquisto superiore a 75,00 EURO;
- il Bene Assicurato sia stato acquistato nel Territorio;

La garanzia riconosce, a titolo di indennizzo, un importo pari alla differenza tra il prezzo del bene acquistato e l'inferiore prezzo dello stesso in vendita presso altri dettaglianti e comunque non inferiore a 20,00 EURO con il limite massimo per Sinistro di 500,00 EURO e per il periodo assicurativo descritto al successivo art 4.3.

Sono esclusi dalla PROTEZIONE DEL PREZZO:

- articoli che non recano il nome/marchio del rivenditore o del costruttore o qualunque tipo di merce senza marchio;
- veicoli a motore e relative parti ed accessori;
- creature viventi e vegetali;
- edifici ed altre costruzioni;
- i beni usati, acquistati di seconda mano;
- beni acquistati o disponibili presso aste o vendite collegate con cessazioni di attività;
- qualunque prestazione di servizi;
- qualunque articolo che venga offerto gratuitamente o a prezzo ridotto a condizione che ne venga acquistato un altro;
- beni acquistati da un venditore al mercato ambulante;
- beni venduti da un commerciante all'ingrosso;
- cibo, carburanti;
- beni acquistati da un titolare Carta Gold ovvero CompassPay Smart e successivamente ceduti ad altri a qualsiasi titolo;
- ogni bene acquistato attraverso un sito Internet, qualora il sito internet non sia registrato nel Territorio;
- i beni rispetto ai quali la Compagnia abbia già corrisposto una volta l'Indennizzo, entro 60 giorni dalla data di acquisto, in base alla copertura "Protezione del Prezzo"
- beni oggetto di campagna di vendita promozionale, stagionale, eccezionale;
- telefoni cellulari, mp3, loro accessori e componenti.

2.4 PROTEZIONE FURTO E RAPINA:

La Compagnia si impegna ad indennizzare l'importo di denaro totale o parziale sottratto a causa di furto o rapina e che sia stato prelevato per intero con Carta Gold ovvero con CompassPay Smart presso uno sportello bancario automatizzato qualora:

- il furto o la rapina avvengano entro 12 ore dal prelievo così come indicato nella ricevuta;
- il prelievo sia stato effettuato nel Territorio;

La garanzia riconosce, a titolo di indennizzo, un importo pari al valore del contante sottratto con il limite massimo per Sinistro di 500,00 EURO e per il periodo assicurativo indicato al successivo art. 4.4.



Sono esclusi dalla PROTEZIONE FURTO E RAPINA:

- furti/rapine dovuti a dolo o negligenza o condotta criminale;
- furti/rapine dovuti alla mancata osservanza di un normale comportamento prudenziale;
- furti/rapine dovuti a preventivo furto o smarrimento del codice PIN della Carta Gold ovvero CompassPay Smart e/o mancata denuncia presso le Autorità;
- contante non prelevato dal titolare della Carta Gold ovvero CompassPay Smart.

3. ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE:

Sono esclusi:

- i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di sequestri, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione;
- i danni verificatisi in occasione di eruzioni vulcaniche, terremoti, tifoni ed ogni altro evento sismico o meteorologico straordinario o di natura catastrofica;
- i danni conseguenza di eventi causati da reazioni nucleari;
- i danni cagionati indirettamente dal Sinistro o che ne siano ulteriore conseguenza;
- i sinistri che costituiscono effetto di un rischio che non sia espressamente garantito;
- i beni il cui prezzo d'acquisto sia inferiore ad Euro 75,00;
- gli articoli che non recano il nome/marchio del rivenditore o del costruttore o qualunque tipo di merce senza marchio;
- i telefoni cellulari;
- i beni acquistati per qualunque scopo commerciale o professionale o comunque da soggetto che non sia un privato consumatore;
- qualunque bene usato, acquistato di seconda mano;
- i costi di preventivo e diagnosi;
- i costi di trasporto del bene;
- qualunque bene acquistato fuori dal Territorio;
- i sinistri che al momento del danno risultino coperti da altra assicurazione;
- i danni derivanti da processi di deterioramento, riparazione o pulizia;
- i prodotti richiamati dal costruttore;
- la normale manutenzione e costi di pulitura del bene;
- gli accessori del bene, comprese batterie, lampadine, fusibili, filtri, cavi e spine;
- i diritti di chiamata;
- l'utilizzo del bene al di fuori del normale scopo ed intensità per il quale è stato prodotto;
- i veicoli a motore e relative parti ed accessori;
- le barche ed altri natanti a motore;
- i danni conseguenti a dolo e/o negligenza.

4. DECORRENZA E DURATA DELLE GARANZIE

4.1 Estensione di Garanzia

Durata: 12 mesi.

Decorrenza: a partire dalla scadenza della garanzia legale di conformità di 24 mesi del venditore; l'Estensione di Garanzia ha termine comunque al 36° mese dal momento della vendita del Bene Assicurato.

4.2 Protezione Acquisto

Durata: 60 giorni.

Decorrenza: a partire dalla data di acquisto del Bene Assicurato.

4.3 Protezione Prezzo

Durata: 60 giorni.

Decorrenza: a partire dalla data di acquisto del Bene Assicurato.

4.4 Protezione Furto Rapina

Durata: 12 ore.

Decorrenza: a partire dal giorno e dall'ora del prelievo del contante.

4.5 Disposizioni comuni a tutte le coperture

In caso di cessazione di efficacia della Polizza Collettiva, le coperture assicurative relative a un bene acquistato con Carta Gold o Carta Compass Pay Smart prima della cessazione di efficacia della Polizza Collettiva rimarranno efficaci nei termini di cui agli artt. 4.1, 4.2 e 4.3 che precedono.



I beni acquistati successivamente alla cessazione di efficacia della Polizza Collettiva non beneficeranno di alcuna copertura. Inoltre, la cessazione di efficacia della Polizza Collettiva comporterà l'impossibilità di prestare la copertura Protezione Furto e Rapina di cui all'art. 2.4 delle presenti condizioni di assicurazione in considerazione della durata della copertura stessa.

5. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'assicurato deve darne tempestivo avviso a London General Insurance Company "Garanzie Compass" che provvederà ad inviare all'Assicurato un modulo per la denuncia del sinistro che dovrà essere restituito da parte dell'Assicurato tramite raccomandata A.R. o fax entro 30 giorni dalla data di ricevimento. L'assicurato non potrà procedere alla riparazione del bene prima che vi sia stata accettazione scritta del sinistro, da parte di London General Insurance Company Ltd.
L'assicurato deve altresì, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo:

In caso di danno coperto dalla **Estensione di Garanzia** o dalla **Protezione Acquisto** l'Assicurato deve:

- mettersi subito in contatto con London General Insurance Company "Garanzie Compass";
- in caso di furto del Bene Assicurato, effettuare entro 12 ore dall'accadimento una denuncia circostanziata all'Autorità Giudiziaria;
- attenersi alle istruzioni fornite da London General Insurance Company "Garanzie Compass";
- non procedere a riparazioni in autonomia;
- non affidare la riparazione ad operatori scelti autonomamente;
- fornire a London General Insurance Company "Garanzie Compass" la seguente documentazione:
 - 1) copia compilata del modulo per la denuncia del sinistro inviato da London General Insurance Company "Garanzie Compass";
 - 2) originale dello scontrino di vendita o dell'estratto conto della Carta Gold ovvero CompassPay Smart comprovante il pagamento del Bene Assicurato;
 - 3) fattura di riparazione in originale, con diagnosi e descrizione dettagliata dell'intervento di riparazione che dovrà essere stata effettuata esclusivamente presso un centro autorizzato della marca del costruttore;
 - 4) in caso di furto del bene, copia della denuncia fatta all'Autorità giudiziaria;

In caso di danno coperto dalla garanzia **Protezione Prezzo** l'Assicurato deve:

- mettersi subito in contatto con London General Insurance Company "Garanzie Compass";
- fornire a London General Insurance Company "Garanzie Compass" la seguente documentazione:
 - 1) copia compilata del modulo per la denuncia del sinistro inviato da London General Insurance Company "Garanzie Compass";
 - 2) prova della presenza presso altri dettaglianti dello stesso bene ad un prezzo inferiore (dichiarazione scritta del dettagliante, o altra prova);
 - 3) originale dello scontrino o dell'estratto conto della Carta Gold ovvero CompassPay Smart comprovante il pagamento del bene;

In caso di danno coperto dalla **Protezione Furto o Rapina** l'Assicurato deve:

- effettuare entro 12 ore dal furto una denuncia circostanziata all'Autorità Giudiziaria;
- fornire a London General Insurance Company "Garanzie Compass" la seguente documentazione:
 - 1) copia compilata del modulo per la denuncia del sinistro inviato da London General Insurance Company "Garanzie Compass";
 - 2) copia della denuncia fatta all'Autorità giudiziaria;
 - 3) originale della ricevuta di prelievo emessa dallo sportello bancario automatizzato o copia dell'estratto conto della Carta Gold ovvero CompassPay Smart comprovante il giorno e l'ora del prelievo del contante.

6. LIQUIDAZIONE DEL DANNO

In caso di danno coperto dalla **Estensione di Garanzia** o dalla **Protezione Acquisto**, la Compagnia indennizzerà il minore tra:

- a) il costo della riparazione del Bene Assicurato (parti e manodopera al netto dell'IVA);
- b) il costo di sostituzione del Bene Assicurato (al netto dell'IVA);
- c) il costo originario di acquisto del Bene Assicurato (al netto dell'IVA).

In caso di danno coperto dalla garanzia **Protezione Prezzo** o **Protezione Furto e Rapina** la Compagnia indennizzerà rispettivamente:

- 1) la differenza tra il prezzo del Bene Assicurato e l'inferiore prezzo dello stesso in vendita presso altri dettaglianti, solo se superiore all'importo di 20,00 Euro;
- 2) l'importo del contante sottratto.

Per tutte le opzioni valgono i limiti di indennizzo indicati nell'art. 2.

7. DECADENZA

Il mancato adempimento agli obblighi previsti da parte dell'Assicurato comporteranno la decadenza da ogni diritto all'indennizzo, valendo quale omissione dolosa agli obblighi normativi previsti negli artt. 1913 – 1914 – 1915 del Codice Civile.

8. ESTENSIONE TERRITORIALE

La garanzia ha effetto unicamente per atti e fatti occorsi sul territorio Italiano, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino inclusi.

9. CESSAZIONE DELL'EFFETTO DELLE GARANZIE

Le garanzie terminano:

- in caso di morte dell'Assicurato;
- qualora la Carta Gold ovvero CompassPay Smart emessa da Compass Banca S.p.A. giunga a scadenza, venga ritirata senza che sia rinnovata o sostituita con altra carta;
- in caso di cessazione di efficacia della Polizza Collettiva, ai sensi dell'art. 4.5 che precede;
- nel caso in cui l'Assicurato chieda al Contraente di cessare il rapporto contrattuale derivante dalla adesione alla Polizza Collettiva, prima della naturale scadenza delle coperture ai sensi degli artt. 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 che precedono, con comunicazione scritta da inviare al Contraente entro la fine di ciascuna ricorrenza annuale della data di attivazione della Carta Gold ovvero CompassPay Smart.

10. ALTRE ASSICURAZIONI

Ai sensi dell'art. 1910 c.c. se per il medesimo rischio sono contratte contemporaneamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'Assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l'Assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennizzo. Nel caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, nei termini previsti da ciascun contratto di assicurazione, indicano a ciascuno il nome degli altri. L'Assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

11. RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo: London General Insurance Company Ltd., Ufficio Reclami, Via De Amicis 2 20091 Bresso (MI) ovvero via fax al numero: 02.777.31.400 o per email all'indirizzo: info.it@thewarrantgroup.com. L'esponente potrà avvalersi modello di reclamo disponibile sul sito dell'IVASS alla sezione "come presentare un reclamo" ("Facsimile di reclamo all'impresa") ovvero anche sul sito della Compagnia, tramite link al sito dell'IVASS.

Il reclamo deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione dell'impresa (dell'intermediario o del perito di cui si lamenta l'operato), breve descrizione del motivo della lamentela e ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto, in tutto o in parte, dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni dalla ricezione dello stesso da parte della Società, potrà rivolgersi all'IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto con copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa. Il reclamante potrà avvalersi del modello di reclamo disponibile sul sito dell'IVASS alla sezione "come presentare un reclamo" ("Facsimile di reclamo all'IVASS"), ovvero anche sul sito della Compagnia, tramite link al sito dell'IVASS.

I reclami potranno essere indirizzati anche al Financial Ombudsman Service (FOS) di cui London General Insurance Company Ltd. è membro, ai seguenti recapiti Financial Ombudsman Service Exchange Tower, Harbour Exchange Square, London E14 9SR, tel: 800 023 4567 o +44300 123 9 123. Website: www.financial-ombudsman.org.uk

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. In particolare, si informa che, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, così come modificato dall'art. 84, comma 1, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, in caso di controversia inerente a o derivante dal contratto di assicurazione, la parte che intenda promuovere una causa dovrà previamente esperire il procedimento di mediazione obbligatorio, deferendo la controversia a uno degli Organismi di mediazione abilitati che abbia sede nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.